



COMUNE DI MATERA  
CITTA' DEI SASSI  
Segreteria Generale



COMUNE DI MATERA  
*REGOLAMENTO COMUNALE PER LA  
DISCIPLINA DEI CONTRATTI*  
*(ART. 59 LEGGE 142'90)*

*C.C. 117/93*

## TITOLO I

### **Art.1 I principi**

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142 "Ordinamento delle autonomie locali".

2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima efficienza, efficacia ed economicità tesi al miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della efficienza, efficacia ed economicità con quello della obiettività delle scelte.

### **Art.2 Finalità**

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la efficacia corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

### **Art.3 La legittimazione**

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

### **Art. 4 Le riserve**

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt.24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n.142.

2. Sono dallo stesso disciplinati tutti i contratti nei quali l'ente opera sulla base di parità con i soggetti privati.

3. I servizi che per determinazione dell'ente debbono farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.

## TITOLO II

## CAPO I

### GLI ORGANI ELETTIVI

#### SEZ. I

##### Art.5

#### **Il programma di opere pubbliche**

1. Compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario ed in conformità di quanto disposto dall'art.77 dello statuto Comunale. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

1. la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti delle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
2. le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.

5. Intervenuta l'approvazione del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.

6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

##### Art.6

#### **Gli atti fondamentali**

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:

1. la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

b) la contrazione di mutui;

c) gli acquisti, le alienazioni e le permutazioni immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta dal Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permutazione immobiliare alla quale viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;

d) gli appalti, e le concessioni di costruzione, o di costruzione gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta Comunale.

## **Art. 7**

### **Gli atti d'amministrazione**

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

- a) per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, al conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;
- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazioni di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;
- d) alla deliberazione ed appaltare, a trattativa privata un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone la normativa vigente;
- e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- f) alla delibera di motivata esclusione dall'invito alla gara e seguito della prequalificazione;
- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
- h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
- b) necessità di spesa suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazione ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta - può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio Comunale avrà incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potrà adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti relativi:

- a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovrà essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;

c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattuali e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti

fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente, la Giunta approva:

a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;

c) la deliberazione di aggiudicazione;

d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:

a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo economicamente rilevante;

b) la deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;

c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalla scritture patrimoniali.

8. Spetta alla Giunta comunale la competenza anche per le diverse tipologie negoziali previste dall'ordinamento giuridico al fine della ricerca di forme di azione e di gestione a vantaggio dell'interesse pubblico. In queste tipologie sono previsti i contratti di locazione finanziaria (leasing) e di forniture di progetti, attività di ricerca, studi di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc.. Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi fondamentali del Comune.

## **CAPO II**

### **Art.8**

#### **L'attività di rogito**

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione Comunale, con le modalità di cui all'art.72.

2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art.9**

#### **L'Ufficio contratti**

1. La collocazione organica e la strutturazione dell'Ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento di cui agli artt.5 e 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, in modo adeguato all'importanza delle funzioni allo stesso attribuite.

2. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente regolamento il Segretario comunale si avvale direttamente, ad ogni effetto, dell'Ufficio contratti e di altri uffici interessati.

3. L'Ufficio contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune, resi obbligatori dalla legge e dal presente regolamento e che non siano demandati alle competenze degli altri settori.

4. Per assicurare la massima semplificazione delle procedure di cui al precedente comma, il responsabile dell'ufficio, nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, provvede a corrispondere con i soggetti esterni ed interni per assicurare il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro adempimento di carattere esecutivo.

S. Per le procedure contrattuali per la loro complessività richiedono il concorso di più settori, il responsabile dell'Ufficio contratti promuove la riunione dei funzionari dei settori interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

#### **Art.10**

La presidenza delle gare è attribuite ai dirigenti il settore secondo le rispettive competenze. Il Presidente verificherà il rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte ed il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ed accertata la regolarità dell'offerta stessa, proclamerà il risultato della gara e la conseguente aggiudicazione provvisoria.

#### **Art.11**

##### **Le Commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche**

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. Essa si compone di tre membri con così individuati:

A) Dirigente di ruolo competente in materia - Presidente

b) due membri scelti a rotazione tra docenti universitari, tecnici dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.

c) impiegato amministrativo di ruolo designato dal Presidente con funzioni di Segretario

B) Tecnici esterni:

a) due membri scelti a rotazione tra docenti universitari, tecnici dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.

3. La predetta Commissione potrà essere integrata anche dal rappresentante di uffici che abbiano particolare competenza nella materia oggetto della gara.

4. La Commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

6. La Commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.

7. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

8. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

9. Nel bando di gara dovrà essere indicato il tempo entro il quale la commissione dovrà esprimersi, che sarà valutato in relazione al tipo di proposte progettuali richieste.

10. Nel bando di gara sarà evidenziato che, con la semplice partecipazione all'appalto concorso, le ditte concorrenti autorizzano l'Amministrazione Comunale a rendere pubbliche le proposte progettuali presentate.

#### **Art.12**

##### **Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture**

1. La commissione per la scelta del contraente é comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di servizi e forniture.

2. Essa si compone di:

- a) Dirigente di ruolo competente in materia - Presidente -
- b) Economo comunale;
- c) Funzionario dell'unitá organizzativa prevalentemente competente nella materia oggetto dell'appalto o della concessione designato dal Presidente, con funzioni anche di segretario

3. La nomina, il funzionamento e le procedure relative all'esito dei lavori della commissione sono disciplinate in conformitá a quanto stabilito dal precedente articolo.

T I T O L O III  
PROGETTAZIONI E STUDI  
INCARICHI PROFESSIONALI  
CAPO I  
ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

**Art.13**

**Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale**

1. Il Comune é tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.

2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta all'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:

- 1. il progetto generale;
- 2. il progetto di massima;
- 3. il progetto esecutivo.

**Art.14**

**I progetti**

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono cosí definiti:

a) progetto generale - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici? eco.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonchè le modalità tecniche della loro costruzione;

b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dell'Amministrazione. Esso é obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;

c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo é lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso é il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

Deve essere elaborato e proposto secondo la formula chiavi in mano con importo non suscettibile di aumento.

Deve essere composto di tutti gli elaborati, scale, relazioni ed altro secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici.

Il progetto esecutivo potrà essere soggetto a varianti, che comunque non potranno in alcun caso comportare aumento di spesa rispetto a quella prevista, al netto del ribasso d'asta, se non per cause del tutto imprevedute e non prevedibili, e sicuramente con derivabili da carenze progettuali in ordine alle quali dovrà essere ricercata la responsabilità del progettista.

#### **Art.15**

#### **Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali**

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:

- a) il piano regolatore generale;
- b) le varianti generali del P.R.G.;
- c) gli strumenti urbanistici attuativi;
- d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

#### **Art.16**

#### **Prestazioni soggette a convenzione**

1. Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt.18, 19 e 20 deve essere preceduto da convenzione.

2. Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

### **CAPO II**

#### **COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE**

#### **Art.17**

#### **La committenza**

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:

- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

### **CAPO III**

#### **INCARICHI DI PROGETTAZIONE**

#### **Art.18**

#### **Incarichi interni**

1. La progettazione e così ogni altro atto tra quelli previsti dagli artt.18,19 e 20 rientrano delle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune.

2. Nell'individuare il funzionario titolare dell'incarico, di cui al comma precedente il dirigente si adegua alle sue specifiche funzioni istituzionali. Nei casi di più funzioni istituzionali affidate allo stesso funzionario s'impone il criterio della prevalenza.

3. Il dirigente promuove ogni forma d'interazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.

4. Per le specifiche discipline di cui al presente articolo, il Segretario comunale assicura il coordinamento fra i funzionari che, ancorché appartenenti ad altri settori o servizi, sono tenuti a fornire gli apporti tecnici, amministrativi e giuridici connessi alle proprie specifiche funzioni.



## **Art.19**

### **Incarichi esterni**

1. La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto e quindi in deroga al principio della prevalenza affermato al precedente articolo, può affidare incarichi a professionisti esterni.

2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata o che siano in possesso di specifica professionalità nella materia. Il possesso di tali requisiti é comprovato da apposito curriculum professionale. A tali professionisti l'amministrazione potrà affiancare altri iscritti agli albi professionali da non più di 5 anni. Nel caso l'incarico riguardi un gruppo di più di un progettista la Giunta all'atto dell'incarico provvederà a nominare tra di essi un coordinatore. Sono esclusi da successivi incarichi quei professionisti che per carenze progettuali hanno determinato ritardi, maggiori costi e necessità di operare varianti al progetto.

Il conferimento degli incarichi professionali esterni dovrà tenere conto del principio della rotazione da applicarsi almeno su base quinquennale.

3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico é formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 26.

## **Art.20**

### **Incarichi esterni per progettazioni speciali**

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della “ consulting engineering”, unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo Professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

## **CAPO IV**

### **CONVENZIONI**

## **Art.21**

### **Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni**

1. La presente disciplina é a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste all'art.22:

1. la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
2. l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;

e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;

f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento. Con esplicitazione delle classi e categorie delle opere secondo l'art.14 della legge 143/49 e di ogni altro compenso aggiuntivo.

h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;

i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale o ad altro organismo previsto specificatamente da leggi o provvedimenti di enti finanziatori.

1) l'obbligo dei professionista di munirsi di adeguata assicurazione o fidejussioni in ordine a responsabilità derivanti da carenze progettuali.

3. La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe minime stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

## **Art.22**

### **Disposizioni comuni a tutti gli incarichi**

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base a prezzario ufficiale della Regione ovvero ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Ogni progetto esecutivo di importo superiore a Lire 1.000.000.000 deve essere accompagnato dall'analisi di costi e benefici. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;

b) l'importo delle opere e fornitura che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;

c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori di contabilità e di eventuale collaudo;

d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);

e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;

f) una quota per spese impreviste;

g) una quota del 2% per opere artistiche, se dovute.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo e qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

5. Nel caso che l'incarico abbia per oggetto la progettazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, il progetto deve avere la caratteristica di essere del tipo "chiavi in mano" ed o prezzo non modificabile in aumento. Il progetto deve essere altresì fornito di tutti i dati necessari ed opportuni per la redazione del piano finanziario previsto dal 20 comma dell'art.46 della legge 504 del 30.12.92.

## **TITOLIV LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE CAPO I**

APPROVAZIONE DEL PROGETTO  
ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

**Art.23**

**La deliberazione**

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente, della deliberazione con la quale viene approvato il programma dei lavori e vengono indicati i mezzi di finanziamento dell'opera.
2. Condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto nell'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
  - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
  - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
  - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
  - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
5. Nel caso in cui la relative spese non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle Procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

CAPO II

FORME DI CONTRATTAZIONE

**Art.24**

**Le gare - Norme generali**

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato, della CEE e da quelle regionali e sono costituite dai seguenti procedimenti:
  3. pubblici incanti od asta pubblica;
  4. licitazione privata;
  5. appalto concorso;
  6. trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;

b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;

c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

a) bando di gara: l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gare è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;

b) avviso della gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione e. l'avviso di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55, e dei suoi allegati.

c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.

4. Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art.13 della legge 26 aprile 1983, n.131 ed all'art.4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985.

5. Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle Imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U. n.208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell'art.7 della legge 10 dicembre 1981, n.741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categoria tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

6. È vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni contratto avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

7. Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall'art.14 del D.L. 13 marzo 1991, n.76.

### CAPO III I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

#### **Art.25** **Il procedimento**

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;

b) ammissione dei concorrenti;

7. effettuazione dell'incanto;
8. aggiudicazione dell'asta.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara è redatto dall'Ufficio competente, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi, tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e contenenti gli elementi indicati dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55, nei suoi allegati, indicati secondo gli importi con le sigle AII, A/II, A/III. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Dirigente il cui settore tratta la materia. Per appalti a livello CEE il bando di gara dovrà tener conto della modulistica prevista per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea;

La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 ed a quanto dispone l'art.3 di detto decreto in materia di termini e documentazione.

6. Per le aste pubbliche hanno per oggetto alienazione di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella deliberazione a contrattare, individua le forme di pubblicità facoltativa che insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

## **Art.26** **I metodi**

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuato con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
- b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
- c) per estinzione di candela vergine;
- d) per pubblico banditore.

2. Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art.29 del D.L. n.406 del 23.12.91 sono i seguenti:

- a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art.5 della legge 2 febbraio 1973, n.14 (offerta di prezzi);
- b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dell'Amministrazione;
- c) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più elementi quale il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso nel capitolo d'onori e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza loro attribuita.

## **Art. 27** **L'asta**

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. L'asta è presieduta dal Dirigente di cui all'art.10 e si svolge secondo le modalità indicate nel bando di gara tenendo conto dei regolamenti vigenti.
3. Quando l'asta è soggetta alle disposizioni di cui all'art.29 del D.L. n.406 del 23.12.91 la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire

all'Ufficio protocollo del Comune entro l'ora e il giorno stabiliti dal bando. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in pubblica seduta, il Presidente di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte dei concorrenti ammessi, proclama il risultato e l'aggiudicazione provvisoria rimette il verbale alla Giunta Comunale per l'aggiudicazione definitiva. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

## **CAPO IV LA LICITAZIONE PRIVATA**

### **ART.28 Definizione e procedimento**

1. La licitazione privata é una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'amministrazione comunale.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
  - a) adozione della deliberazione a contrattare concernente il bando di gara;
  - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
  - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
  - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
  - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
  - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

### **Art.29 Il bando di gara**

1. Il bando di gara per le licitazioni private é redatto dal responsabile dell'Ufficio competente, con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55. I contenuti sono stabiliti, in conformitá al predetto decreto ed in relazione -all'importo della licitazione. Per la redazione l'ufficio competente fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto possa risultare necessario, agli elementi técnico-finanziari che debbono essere forniti dai competenti uffici comunali.
2. Il bando di gara é firmato dal Dirigente del settore che tratta l'affare.
3. Le modalitá ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto.
4. La Giunta comunale, tenuto conto che é interesse dell'Ente attivare la piú ampia partecipazione alle gara di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, puó decidere di pubblicare l'avviso di gara su piú giornali aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicitá, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalitá e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento é effettuata dall'Ufficio competente a cura del responsabile dello stesso.
6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformitá a quanto stabilito dall'art.8 della legge 8 ottobre 1984, n.687, qualora l'onere non sia attribuite al finanziamento dell'opera.

### **Art.30 Domande di partecipazione**

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalitá dello stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.

2. La domanda deve: a) essere redatta in carta da bollo di valore competente,  
b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;  
c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere in forma chiara e comprensibile e controfirmate, convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
  3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Ai fini della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
  4. La domanda con allegati i documenti, deve essere inviata con lettera- raccomandata A.R., indirizzandola al Comune, recando all'esterno l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara. La domanda può essere fatta anche mediante telegramma, telex, telex o telefono. In queste quattro ipotesi deve essere spedita lettera A.R. di conferma prima della scadenza del termine di ricezione delle domande di partecipazione. In caso di preavviso telefonico il ricevente dovrà predisporre apposito verbale di ricezione della comunicazione che dovrà essere regolarmente protocollato.
- Le richieste di invito effettuate per telegramma, telex, telex o telefono saranno prese in considerazione soltanto se confermate da lettera spedita prima della scadenza indicata nell'avviso di gara.
5. il termine fissato dal bando per l'invio dell'istanza di ammissione alla licitazione è perentorio. Non saranno prese in considerazione istanze pervenute prima della pubblicazione dell'avviso di gara.
  6. Trascorsi cinque giorni feriali dall'ultimo previsto per la ricezione delle domande, il responsabile dell'Ufficio inizia l'istruttoria formale delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

### **Art. 31**

#### **La prequalificazione dei concorrenti**

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dall'Ufficio competente che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.
2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
3. L'Ufficio entro 90 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni dal bando.
4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, l'Ufficio sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della stessa.

### **Art.32**

#### **Le Imprese ammesse od escluse**

- La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Dirigente al richiedente, a mezzo di raccomandata A.R., entro 30 giorni dalla riunione, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.
  3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art.2 della legge 7 agosto 1990, n.241.

### **Art.33**

#### **L'invito alla licitazione privata**

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare, alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale. Sono sottoscritti dal Dirigente competente e la loro spedizione avviene, entro 60 giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'art.32. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

2. Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n.14, gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione nell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le licitazioni private soggette alla legge D.L.g.t. 406/91 gli inviti devono essere diramati entro il termine previsto dall'avviso di gara.

3. I termini per la presentazione delle offerte sono quelli indicati dall'art.3 del D.P.C.M. 10.1.91, n.55 e dall'art.14 del D.L.G.T. 406/91.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze.

4. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito, il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.

5. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unicamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara  
In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:

a) CERTIFICATO GENERALE, in competente bollo, del Casellario Giudiziale del Titolare di data non anteriore a 3 (tre) mesi da quella fissata per la presentazione dell'offerta. Se il Direttore Tecnico dell'Impresa è persona diversa dal Titolare di essa, dovranno essere esibiti i certificati per entrambi.

In caso di Società comunque costituite e di Cooperative, detto certificato dovrà essere presentato per il Direttore Tecnico e per tutti i componenti, se trattasi di Società in nome collettivo, per il Direttore Tecnico e per tutti gli accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice, per il Direttore Tecnico e per tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per tutti gli altri tipi di società.

b) CERTIFICATO di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori per la categoria "2" per un importo non inferiore a \$.3.000.000-000.

Nel caso che l'offerta venga formulata da un'associazione temporanea di imprese o da un consorzio, la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte all'A.N.C., pena l'esclusione, deve essere almeno pari all'importo dei lavori in appalto.

c) CERTIFICATO in bollo rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale in cui ha sede l'Impresa di data non anteriore a 3 (tre) mesi di quella fissata per la presentazione dell'offerta, dal quale risulti che il concorrente non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, nè siano in corso tali procedure nei suoi confronti.

In caso di Società comunque costituite dovrà essere indicato, inoltre, il nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare la Società o Ente, di tutti i componenti se trattasi di Società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice, di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli altri tipi di società.

d) CERTIFICATO di iscrizione, in competente bollo, alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di data non anteriore a mesi 3 (tre) da quella fissata per la presentazione dell'offerta.

e) UNA DICHIARAZIONE, su carta in competente bollo con la quale Codesta Ditta, dopo aver indicato l'oggetto della gara, attesti di essersi recata sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di essersi edotto delle peculiarità dei siti, in relazione anche all'organizzazione del Cantiere, di aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà a fare;

f) DICHIARAZIONE di assumere formale impegno, da parte della Ditta o Raggruppamento partecipante all'appalto, ad eseguire in proprio i lavori compresi nel contratto.



In caso contrario, occorre indicare le opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, ed eventualmente per lavori ad alta specializzazione di cui al Decreto al Ministro LL.PP. 31.3.92 una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire dette opere.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente all'eventuale sub-appaltatore o cottimista l'importo dei lavori da essi eseguiti. Per

tale fine il soggetto aggiudicatario comunicherà in forma liberatoria e a firma autenticata, nelle forme di legge, a questa Amm.ne, la parte dei lavori eseguiti dal sub-appaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

g) DICHIARAZIONE di assumere formale impegno a comunicare tempestivamente a questa Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata tempestiva comunicazione potrà, ad insindacabile giudizio della Amministrazione, costituire causa di risoluzione del contratto.

h) DICHIARAZIONE di assumere formale impegno ad ottemperare.

quant'anche non riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto, a tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dalla legge 19.3.90 n.55, per dare corso al contratto d'appalto e per l'esecuzione dei relativi lavori.

i) DICHIARAZIONE che l'offerta che viene presentata tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza.

l) DICHIARAZIONE di aver preso visione del progetto e del capitolato d'appalto e di accettare la eventuale consegna parziale dei lavori derivante dalla, indisponibilità del cantiere riferito al I Stralcio dell'opera;

m) DICHIARAZIONE che nell'esercizio dell'attività di impresa non è stato commesso un errore grave;

n) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione pero comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali é stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

Le Società, comunque costituite, dovranno presentare, oltre i predetti documenti, anche un estratto, autenticato dal notaio, della deliberazione con la quale i competenti organi amministrativi hanno designato:

A) la persona alla quale la Società intende delegare tutte le facoltà necessarie per concorrere alla gara (firma dell'offerta), per adempiere agli incumbenti relativi all'aggiudicazione dell'appalto e per la firma del contratto ed ogni facoltà inerente;

B) la persona, che dovrà essere una sola, a cui la Società affida la Direzione Tecnica dei lavori con tutte le facoltà necessarie per la loro esecuzione dall'inizio dei lavori, al collaudo, fino all'estinzione di ogni rapporto con l'Amministrazione appaltante. Di tale persona dovrà accludersi la documentazione di idoneità generale e tecnica prescritta dall'art.28 ai nn.1 e 2 della legge 3.1.1978, n.1 e dall'art.14, n.1 della legge 20.2.1962, n.57, documentazione che potrà essere omessa nel caso che il Direttore Tecnico sia indicato nel certificato di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori allegato ai documenti che corredano l'offerta di cui al presente invito;

C) la persona o le persone legalmente incaricate a riscuotere in nome e per conto della Società, le somme dovute in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, con la dichiarazione che l'Amministrazione appaltante deve intendersi esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Per le cooperative o loro consorzi le predette designazioni devono risultare da copia autentica del verbale del consiglio di amministrazione.

La delibera innanzi indicata non è dovuta per le società, comunque costituite, rette da un amministratore unico; tale condizione deve essere specificatamente indicata nel certificato della cancelleria del tribunale di cui al punto 5 (cinque) della presente lettera d'invito.

In caso di imprese con un unico Titolare o rette da un Amministratore Unico, ma con più di un Direttore Tecnico, dovrà aggiungersi alla restante documentazione anche la designazione, in bollo, del nominativo a cui si intende delegare le funzioni di cui al punto B), precedentemente indicato.

6. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalle legge;

b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'onori ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;

c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le Prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

7. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dalle norme vigenti. L'elencazione effettuata dal precedente testo comma é pertanto subordinata a tale disciplina

#### **Art.34**

##### **Rilascio copie documenti tecnici**

1. Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'Ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.

2. Ai rappresentanti delle Imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso di dette spese.&

#### **Art.35**

##### **Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi**

1. L'Associazione temporanea d'impresa definita anche raggruppamento o "riunione", sussiste tutte le volte che singolo ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.

2. Nei bandi di gara, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in consorzio.

3. sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanze ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n.278 e successive modificazioni.

Non é consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di impresa singola e di impresa associata. La disciplina é data dalle disposizioni contenute nel Tit.V del D.L.G.T. n.406/91.

3. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art.8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55.

3. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.

4. In Conformità all'art.19 della legge 19 marzo 1990, n.55, é vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresе concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

#### **Art.36**

##### **L'offerta**

1. All'offerta si applicano le condizioni generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dell'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

4. L'offerta é segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:

A) redatta In carta bollata;

b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di societá, da chi ne ha la rappresentanza legale;

c) sigillata con ceralacca. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti. nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

#### **Art.37**

##### **Modalità per l'invio delle offerte**

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale A.R.. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato con ceralacca al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

#### **Art.38**

##### **Tornate di gara**

1. Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente é sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a piú di una gara, della documentazione relativa all'appalto di importo piú elevato.

2. La documentazione é allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

#### **Art.39**

##### **I metodi di gara**

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n.14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art.1 della legge predetta, modificato dall'art.1 della legge 8 ottobre 1984, n.687 e pertanto come appresso:

a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art.1, lett.a) legge 2 febbraio 1973, n.14);

b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art.2, legge n.14/1973);

c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art.3, 14/1973);

d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art.4, legge n.14/1973);

e) mediante offerta di prezzi unitari (art.5, legge n.14/1973).

2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n.14 sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art.1, legge 8 ottobre 1984, n.687).

3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dalla legge n.406 e successive modificazioni, sono regolate, secondo l'art.29 della legge predetta.

#### **Art.40**

## **Le modalità della gara**

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invito alla stessa ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.

2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente con intervento di due testimoni, dichiara aperta la licitazione. Da quindi notizia delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi, perché ne sia data successiva notizia formale alla ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente.

3. Il presidente, assistito dai testimoni procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta.

4. L'esclusione dalla licitazione privata di una impresa per omissione, e/o incompletezza dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'Amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, il Presidente è tenuto a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal medesimo ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dal Presidente che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato le regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte il Presidente, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 46.

8. Copia del verbale di gara, sottoscritta nell'originale dal Presidente e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

## **Art.41 Aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto:

b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

In tale circostanza, se il vizio è variabile, si rimettono gli atti al Presidente di gara perché provveda alla sanatoria. In caso contrario la Giunta adotta le determinazioni del caso.

## **Art. 42 Comunicazione all'impresa aggiudicataria**

1. Il Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dalla legge 406, entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n.55/1990. ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, la Giunta Comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed affida i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

#### Art.43

### **La pubblicazione dell'esito delle gare**

I. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art.7 della legge 2 febbraio 1973, n.14 e dall'art.12 del D.L.G.T. 19.12.91, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art.20, legge 1.9 marzo 1.990, n.55).

#### Art.44

### **Norme di garanzia**

1. Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.

2. In particolare sono motivo di nullità le inosservanze delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.

3. Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

## CAPO V

### L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

#### Art. 45

### **Deliberazione**

1. Per quanto attiene al procedimento riferito alla deliberazione di approvazione tecnico amministrativa e quant'altro di legge, al disposto dell'art.28.

#### Art. 46

### **Bando, avviso ed invito alla gara**

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli articoli innanzi elencati tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti. per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 47

### **Le procedure di gara**

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art.11.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione é pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalitá ed i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, puó delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui al precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e motivato definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.

5. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.

6. La Commissione puó anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso é tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

#### **Art.48 Aggiudicazione**

1. Il Presidente della Commissione trasmette al Sindaco il verbale dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori, dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.

2. Qualora l'amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, si provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt.53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.

3. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, puó valutare discrezionalmente le risponderie dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalitá, decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

### CAPO VI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

#### **Art.49 Deliberazione**

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione dagli atti tecnico amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art.28.

2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui al D.L.G.T. 24 luglio 1992, n.358 in quanto applicabili.

#### **Art.50 Forniture di beni, impianti ed attrezzature**

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinari ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Economato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

5. Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, l'ufficio competente redige il capitolato d'onere precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'onere gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza che è loro attribuita. L'ufficio redige inoltre, la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso. Il parere sulle offerte presentate viene espresso all'Amministrazione dalla Commissione di cui all'art.12.

### **Art. 51**

#### **Prestazioni**

1. Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'onere e la perizia di spesa, che il Funzionario responsabile presenta in allegato alla relativa proposta di deliberazione.

2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

### **Art.52**

#### **Bando di gara per le forniture di beni e di servizi**

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso, per fornitura di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art.23.

2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità mediante la inserzione del bando di gara sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica e per estratto, in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, quando il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, prevista dal precedente articolo e dal primo comma del presente articolo richieda in conformità alle norme vigenti.

3. Il Bando di gara è altresì, inviato all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Comunità stessa qualora il valore lo richieda.

4. Per gli importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo, IVA esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso dove contenere tutti gli elementi previsti dal D.L.G.T. 358/92 al quale viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.

6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art.16 del D.L.G.T. 24 luglio 1992, n.358.

### **Art. 53**

#### **L'invito alla gara**

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'Ufficio delle

pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.

2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, é fissato in non meno di giorni 37 dalla data di cui al comma precedente.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui al D.L.G.T. 24 luglio 1992, n.358. In caso di difformità prevale la normativa di cui al D.L.G.T. n.358 /92, citato.

#### **Art. 54** **La Commissione**

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorsi relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art.12.

2. La Commissione di cui al primo comma é nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La Commissione é pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

#### **Art.55** **Procedura di gara**

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dal D.L.G.T 24 luglio 1992 n,358, in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.

2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

#### **Art.56** **Parere della Commissione ed aggiudicazione**

1. Il parere della Commissione di cui all'articolo precedente deve pervenire alla Giunta comunale unicamente alla proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 e di quant'altro dovuto per legge.

2. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.

3. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione é divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.

4. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento al D.L.G.T. 24 luglio 1992, n.358.

#### **CAPO VII** **LA CONCESSIONE**



## **Art.57**

### **La concessione di sola costruzione**

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche é equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione é preceduto normalmente da appalto concorso. In casi particolari, per esperire l'appalto concorso, l'Amministrazione puó far ricorso alla "procedure ristretta" di cui all'art.1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n.89/440. Il bando di gara é redatto in conformitá a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55.
3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolare ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedure prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolatoprogramma. assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalitá stabilite dal capitolato.

## **Art. 58**

### **La concessione di costruzione ed esercizio**

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario é costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
  3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalitá di cui ai precedenti artt. 50 e seguenti, in base ad un capitolato programma che deve fissare i criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalitá di esercizio del servizio. Il bando in conformitá a quanto disposto dal 1991, n.55. Per casi particolari l'Amministrazione, per esperire l'appalto concorso, puó far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art.1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n.89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
    - a) puó essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata nell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
    - b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi nell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.
4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:
  - a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
  - b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
  - c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
  - d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990 n.55 e successive modificazioni;
  - e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

#### **Art.59**

#### **La concessione di servizi**

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art.57 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.

2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la redazione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera F" concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

### **CAPO VIII**

### **LA TRATTATIVA PRIVATA**

#### **Art.60**

#### **La trattativa privata**

1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale nel rispetto delle norme vigenti, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.

2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:

a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;

b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;

c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dalle leggi vigenti.

d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dalle leggi vigenti in materia;

e) ricorrano, per l'appalto di lotti successive di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art.12 della legge 3 gennaio 1978, n.1 e successive modificazioni;

f) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;

g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non render conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;

h) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;

i) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

### **TITOL O V**

### **I L C O N T R A T T O**

CAPO I  
ATTI PRELIMINARI

**Art.61**  
**Documentazione antimafia**

1. L'Amministrazione comunale é tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni.

2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art.7 della legge 19 marzo 1990, n.55, la certificazione é sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

**Art.62**  
**Deposito spese contrattuali**

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, é determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo é versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

3. Rientra nella competenza dell'economista comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro sessanta giorni dalla data di chiusura della rendicontazioni.

**Art.63**  
**Cauzione**

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fidejussoria assicurativa o mediante fidejussione bancaria.

2. La misura della cauzione é, di regola, pari al 5% dell'importo netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.

3. L'elenco delle società di assicurazione abilitate a rilasciare le polizze di cui al primo comma del presente articolo é predisposto dal Ministero dell'Industria.

4. Le cauzioni in numerario prestate a garanzia di contratti sono versate al Tesoriere comunale, secondo le norme del regolamento di contabilità.

5. Lo svincolo della cauzione avviene con l'emissione del certificato di collaudo o degli atti di contabilità finale ovvero nei termini previsti dall'art.5 della legge 741/81.

**Art.64**  
**Autorizzazione all'acquisto di beni**

1. L'accettazione di lasciti o donazioni qualsiasi natura o valore che, importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.

2. L'acquisto dei beni stabili é ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.

3. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "Demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art.65

## **Contratti di forniture a trattativa privata**

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art.17 della legge 18 novembre 1923, n.2440:

- a) per mezzo di scrittura privata;
- b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
- c) per mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciale.

### **Art.66**

#### **Stipulazione dei contratti**

- 1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è dalla legge alla competenza dei dirigenti.
- 2. Alla stipulazione dei contratti precedenti da appalti ai pubblici incanti e da licitazioni private, provvede il dirigente che ha competenza in materia.
- 3. Alla stipulazione dei appalto concorso, trattativa privata corrispondenza provvedono i dirigenti Competenti.

### **Art. 67**

#### **Ufficiale rogante**

- 1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
- 2. L'Ufficio ' rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
- 3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità, a mezzo dall'Ufficio contratti, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
- 4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

### **Art. 68**

#### **I diritti di segreteria**

- 1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di riscossione dei diritti di segreteria;
- 2. la riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria,
- 3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio contratti.
- 4. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad un quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
- S. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

### **Art.69**

#### **Imposta di bollo**

1. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, modificando dal D.P.R. 30 dicembre 1982,n.955 e,nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superiore a £.50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a E.100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali. L'esecuzione del Bollo dovrà essere richiesta dal soggetto contraente.
3. L'entità dell'imposta di bollo si adegua automaticamente alle disposizioni di legge.

**Art.70**  
**La registrazione**

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale nei sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

**Art.71**  
**L'interpretazione dei contratti**

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, si fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata é ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art.1362 del Codice Civile.
3. Non trova applicazione il principio di cui all'art.1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

T I T O L O V I  
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI  
APPALTO D I OPERE PUBBLICHE

**Art. 72**  
**Divieto di cessione del contratto**

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**Art.73**  
**Sub. Appalto e cottimo**

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto é autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del subappalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art.18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e

successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art.18 sopra richiamato.

2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente é effettuata congiuntamente dai Dirigenti dell'Ufficio contratti e del Settore tecnico competente, insieme . con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Dirigente del Settore tecnico. I predetti funzionari, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.

3. L'autorizzazione viene concessa dalla giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti o, in particolare, dall'art.18 dalla legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali, a maggiore garanzia dell'Ente.

4. Il mercato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca ll'autorizzazione.

#### **Art. 74 Consegna dei lavori**

1. Il competente funzionario tecnico del Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.

2. Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.

3. La consegna ha luogo entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva.

#### **Art.75 Variazioni all'opera**

1. L'appaltatore non puó introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da' parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.

2. L'appaltatore é tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.

3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

#### **Art.76 I termini di esecuzione**

1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.

2. L'appaltatore non puó per nessun& ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.

3. L'Amministrazione puó ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impediti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. n.1063/1962.

4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi é tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.

5. L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale é trattenuto sul prezzo dei lavori.

#### **Art.77 Corrispettivo dell'appalto**

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.

2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non, previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art.21 del R.D. n.350/1895.

### **Art.78** **Modalità di pagamento**

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n.-627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini,temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazione sull'imparto dai lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art.D.L. 2 marzo 1989, n.65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n.155)

4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art.13 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131.

### **Art. 83** **Il collaudo**

1. Tutti lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.

2. Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a £-150.000.000. In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per lavori e fornitura d'importo superiore ma non eccedente a 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla-data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

### **Art.84** **Esecuzione d'ufficio**

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

I N D I C E -

TITOLO I

- ART. 1 - I Principi
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - La Legittimazione
- ART. 4 - Le Riserve

TITOLO II

CAPO I

GLI ORGANI ELETTIVI  
Sezione I

- ART. 5 - Il Programma di Opere Pubbliche
- ART. 6 - Gli Atti fondamentali
- ART. 7 - La Giunta Comunale - Gli atti d'Amministrazione

CAPO II

- ART. 9 - Contratti
- ART. 8 - L'Attività di rogito
- ART. 10 - Presidenza delle Gare
- ART. 11 ~ Le Commissioni per gli Appalti Concorso e per le Concessioni di OO.PP
- ART. 12 - Le Commissioni per gli Appalti Concorso e per le Concessioni di Servizi e Forniture

TITOLO III

PROGETTAZIONI E STUDI - INCARICHI PROFESSIONALI

CAPO I

ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI



- ART. 13 - Gli Strumenti Tecnici per l'Attività negoziale
- ART. 14 - I Progetti
- ART. 15 - Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali
- ART. 16 - Prestazioni soggette a Convenzione

#### CAPO II

##### COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

- ART. 17 - La Committenza

#### CAPO III

##### INCARICHI DI PROGETTAZIONE

- ART. 18 - Incarichi interni
- ART. 19 - Incarichi 'esterni
- ART. 20 - Incarichi esterni per progettazioni

#### CAPO IV

##### CONVENZIONI

- ART. 21 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni
- ART. 22 - Disposizioni comuni a tutti gli incarichi pag. 16

#### TITOLO IV

##### LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

#### CAPO I

##### APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

- ART. 23 - La Deliberazione

#### CAPO II

##### FORME DI CONTRATTAZIONE

- ART. 24 - Le Gare - Norme Generali

#### CAPO III

##### I PUBBLICI INCANTI O ASTA PUBBLICA

- ART. 25 - Il Procedimento
- ART. 26 - I Metodi
- ART. 27 - L'Asta

#### CAPO IV

##### LICITAZIONE PRIVATA

- ART. 28 - Definizione e procedimento
- ART. 29 - Il Bando di Gara

- ART. 30 - Domande di partecipazione
- ART. 31 - La prequalificazione dei concorrenti
- ART. 32 - Le Imprese ammesse o escluse
- ART. 33 - L'invito alla licitazione privata
- ART. 34 - Rilascio copie documenti tecnici
- ART. 35 - Le Associazioni temporanee d'Imprese ed i Consorzi
- ART. 36 - L'Offerta
- ART. 37 - Modalità per l'invio delle offerte
- ART. 38 - Tornate di gara
- ART. 39 - I Metodi di gara
- ART. 40 - Le Modalità della gara
- ART. 41 - Aggiudicazione.
- ART. 42 - Comunicazione-all'Impresa aggiudicataria
- ART. 43 - La pubblicazione dell'esito delle gare
- ART. 44 - Norme di garanzia

#### CAPO V

##### L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

- ART. 45 - Deliberazione
- ART. 46 - Bando, avviso ed invito alla gara
- ART. 47 - Le procedure di gara
- ART. 48 - Aggiudicazione

#### CAPO VI

##### FORNITURE DI BENI E SERVIZI

- ART. 49 - Deliberazione
- ART. 50 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature
- ART. 51 - Prestazioni
- ART. 52 - Bando di gara per le forniture di beni e servizi
- ART. 53 - L'invito alla gara
- ART. 54 ~ La Commissione
- ART. 55 - Procedura di gara
- ART. 56 - Parere della Comm.ne ed aggiudicazione

#### CAPO VII

##### LA CONCESSIONE

- ART. 57 - La concessione di sola costruzione
- ART. 58 - La concessione di costruzione ed esercizio
- ART. 59 - La concessione di Servizi .

#### CAPO VIII

##### LA TRATTATIVA PRIVATA

- ART. 60 - La Trattativa Privata

#### TITOLO V

##### IL CONTRATTO

#### CAPO I

##### ATTI PRELIMINARI

- ART. 61 - Documentazione antimafia
- ART. 62 - Deposito spese contrattuali
- ART. 63 - Cauzione
- ART. 64 - Autorizzazione all'acquisto di beni
- ART. 65 - Contratti di fornitura a trattativa privata
- ART. 66 - Stipulazione dei contratti
- ART. 67 - L'Ufficiale rogante
- ART. 68 - I diritti di segreteria
- ART. 69 - L'imposta di bollo
- ART. 70 - La registrazione
- ART. 71 - L'interpretazione dei contratti

TITOLO VI  
ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OO.PP.

- ART. 72 - Divieto di cessione del contratto
- ART. 73 - Sub appalto e cottimo
- ART. 74 - Consegna dei lavori
- ART. 75 - Variazioni all'opera
- ART. 76 - I Termini di esecuzione
- ART. 77 - Corrispettivo dell'Appalto
- ART. 78 - Modalità di pagamento
- ART. 79 - La revisione prezzi

- ART. 80 - Direzione dei lavori
- ART. 81 - Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
- ART. 82 - contabilità dei lavori
- ART. 83 - Il Collaudo
- ART. 84 - Esecuzione d'Ufficio

TITOLO VII  
NORME FINALI E TRANSITORIE

- ART. 85 - La Normativa CEE
- ART. 86 - Norme diverse imposte dalle leggi di Finanziamento
- ART. 87 - Entrata in vigore